

COMUNE DI CASTELLIRI

AVVISO NUOVA IMU 2020, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.

Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori.

Sono state riviste le aliquote base come di seguito:

- L'aliquota base IMU per le abitazioni principali di lusso è pari al 5 per mille (comma 748) e il Comune la può aumentare fino al 6 per mille
- L'aliquota base per le altre tipologie di immobili è pari all'8,6 per mille aliquota massima 10,6 per mille,
- Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze (categorie catastali dalla A2 alla A7). Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, **anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo**;

Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce non locati) sono soggetti a IMU con le stesse aliquote base TASI ovvero:

- Fabbricati rurali strumentali (comma 750): aliquota base 1 per mille, aliquota massima 1 per mille.
- Beni merce non locati (comma 751) e solo fino al 2021: aliquota base 1 per mille, aliquota massima 2,5 per mille.
- Terreni agricoli (comma 752): aliquota base 7,6 per mille, aliquota massima 10,6 per mille. I terreni incolti sono espressamente citati ed equiparati ai terreni agricoli (comma 746).

Sono tuttavia esenti dall'imposta (come nel caso del Comune di Castelliri) i terreni agricoli (comma 758). **ricadenti in aree montane o di collina** delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

- Immobili ad uso produttivo - gruppo catastale D (comma 753): aliquota base 8,6 per mille (7,6 per mille è riservata allo stato) aliquota massima 10,6 per mille, aliquota minima 7,6 per mille.

Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che adesso non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761). Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:

mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;

mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;

mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) applicando, in acconto, l'aliquota e le detrazioni dell'anno precedente con eventuale conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.

In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Sono confermate le scadenze nel 16 Giugno e 16 Dicembre.

Per il 2020 sono martedì 16 Giugno e mercoledì 16 Dicembre.

Il Comune di Castelliri con delibera di Consiglio Comunale n. 5 adottato in data 29/05/2020 (in corso di pubblicazione), ha approvato le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2020:

- Abitazione Principale di Categoria A1 – A8 e A9 e relative pertinenze: **5 permille** – detrazione **€200,00**.
- Altri fabbricati (ivi compresi gli immobili ad uso produttivo categoria D ed i fabbricati merce locati): **10,1 per mille**;
- Aree fabbricabili (ivi compresi le Categorie F02 e F03): **10,1 permille**;
- Fabbricati Rurali Strumentali: **1 permille**;
- Fabbricati merce non locati: **2 permille**.